



VIA FIORENUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO **APERTE LE ISCRIZIONI** AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI DICEMBRE 2016:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **RLS**

CORSO PER **HACCP**

CORSO PER DATORE DI LAVORO/RSPP

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

SORVEGLIANZA SANITARIA: visite mediche a carico dell'azienda?

RLS: Un importante chiarimento sulla nomina.

PRIVACY: Un'attenzione particolare al nuovo regolamento.

SORVEGLIANZA SANITARIA: L'Unione Sindacale di Base ha presentato un interpellato riguardante le ore necessarie ai lavoratori per effettuare le visite periodiche. L'oggetto della questione era: devono essere considerate ore di lavoro? Questo argomento è spesso oggetto di dubbi da parte dell'azienda. Dobbiamo ricordare che è obbligo del datore di lavoro, nel caso sia posta in essere la misura di prevenzione secondaria costituita dalla sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori alla visita medica periodica. La Commissione Interpelli ha espresso pertanto il suo parere rispondendo che i costi relativi agli accertamenti sanitari "non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro."

PRIVACY: Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, la normativa sulla privacy si inasprisce rispetto al d.lgs. 196/2003. In particolare per quanto attiene le segnalazioni al Garante, mentre prima si prevedeva tale adempimento solo per determinate categorie di dati, ora TUTTE le violazioni devono essere segnalate: pena gravi sanzioni. Un grosso problema legato a questo è l'immissione sul mercato dell'usato dei dispositivi utilizzati per l'archiviazione dei dati (backup).

Spesso questi supporti, dopo vari utilizzi, vengono venduti e spesso, la cancellazione dei dati avviene in "maniera sommaria". Attenzione!!

Occorre eseguire operazioni specifiche per cancellare in maniera efficace i dati onde evitare dei ripristini. Possono essere utilizzate procedure come il "degaussing" o l'"overwriting".

E' quindi onere delle aziende prestare una particolare attenzione alle operazioni di cancellazione dei dati, onde evitare di incorrere nelle gravissime sanzioni previste dalla normativa.

RLS: Circa l'obbligatorietà dell'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sorgono pochi dubbi quando siamo in presenza di lavoratori subordinati. I dubbi nascono quando siamo in presenza esclusivamente di soci lavoratori. La Commissione Interpelli, in risposta alla Regione Marche, ha innanzitutto sottolineato che nel rispetto dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., "il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva". La Commissione stessa è partita da due considerazioni di base per poter rispondere all'interpellato. In primis al lavoratore è equiparato il socio lavoratore ed in secondo luogo, in tutte le aziende deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione Interpelli ha concluso stabilendo che "in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 47 del d.lgs. 81/08 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo."

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP

RICORDIAMO CHE IN BASE ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011, COLORO CHE HANNO SEGUITO IL CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI R.S.P.P. PRIMA DEL 2012 (cioè prima della pubblicazione dell'Accordo stesso) DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE AGGIORNARE LA FORMAZIONE ENTRO E NON OLTRE L'11 GENNAIO 2017. Il mancato aggiornamento entro la scadenza da parte del Datore di lavoro con incarichi di RSPP comporterà il decadimento del requisito formativo per assumere il ruolo di RSPP. Il Datore di lavoro sarà sanzionabile con: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.

